proc. un. R.D.C.39-1/ / 2026

TRIBUNALE DI LANCIANO

Il Giudice delegato dal Presidente, dott.ssa Chiara D'Alfonso

visto il ricorso proposto ai sensi degli artt. 74 e ss. CCII da Mario Di Iullo, nato a Lanciano il 21 febbraio 1962, C.F. DLLMRA62B21E435M, P.IVA 01584390692, residente in Lanciano, Via del Verde n. 67, avvocato iscritto all'Albo degli Avvocati di Lanciano, assistito da sé medesimo ai sensi dell'art. 86 c.p.c., per l'apertura della procedura di concordato minore;

viste la proposta, il piano, la documentazione allegata e la relazione particolareggiata predisposta dall'Organismo di composizione della crisi a mezzo del Gestore, avv. Dalila Di Loreto;

visto il decreto con il quale sono state richieste integrazioni in ordine alle cause dell'indebitamento e alla condotta del debitore, alla valutazione del merito creditizio, alla recuperabilità dei crediti professionali e alla convenienza della proposta rispetto alla liquidazione controllata;

vista la relazione integrativa depositata dal Gestore, avv. Dalila Di Loreto, con la quale sono stati forniti i chiarimenti richiesti del 2.10.2026;

esaminata la complessiva documentazione versata in atti;

OSSERVA

1. Sull'ammissibilità documentale della domanda

Ai sensi degli artt. 75 e 76 CCII, la domanda di concordato minore deve essere corredata dalla proposta, dal piano e dalla documentazione idonea a consentire la ricostruzione della situazione economica e patrimoniale del debitore, nonché dalla relazione particolareggiata dell'Organismo di composizione della crisi.

Nel caso in esame risultano depositati l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle rispettive cause di prelazione, la documentazione relativa al patrimonio immobiliare, agli atti di straordinaria amministrazione, ai redditi e alle entrate del debitore e del nucleo familiare, alle esposizioni tributarie, previdenziali, bancarie e verso gli altri creditori, nonché i documenti relativi ai crediti professionali indicati dal ricorrente.

Sono inoltre acquisiti il contratto di mutuo fondiario stipulato il 21 settembre 2006 con Banca Tercas S.p.A., la documentazione concernente la rinegoziazione del 17 dicembre 2013, la successiva evoluzione del rapporto bancario e le precisazioni del credito oggi vantato da AMCO S.p.A..

La relazione particolareggiata e la successiva integrazione illustrano le cause dell'indebitamento, la diligenza tenuta dal debitore nell'assunzione e nella gestione delle obbligazioni, le ragioni dell'incapacità di adempimento, l'assenza di atti impugnati dai creditori e di atti in frode, la completezza e l'attendibilità della documentazione, il comportamento del finanziatore nella valutazione del merito creditizio, la fattibilità del piano, i presumibili costi della procedura e la convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria.

In particolare, la relazione integrativa ha fornito i chiarimenti richiesti dal Tribunale mediante la ricostruzione cronologica della formazione dell'esposizione tributaria, contributiva e bancaria, l'indicazione delle iniziative di rateizzazione, rinegoziazione e rientro intraprese dal debitore cos permettendo la valutazione del merito creditizio da parte del finanziatore e la comparazione economica fra concordato minore e liquidazione controllata.

I rilievi formulati con il precedente decreto devono pertanto ritenersi superati sotto il profilo della completezza documentale e informativa.

2. Sull'ammissibilità soggettiva

Il ricorrente esercita in forma individuale la professione di avvocato ed è iscritto all'Albo degli Avvocati di Lanciano.

Il debitore non è qualificabile come consumatore, essendo l'esposizione almeno in parte riferibile all'esercizio dell'attività professionale, e non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale.

La procedura richiesta è riconducibile al concordato minore in continuità professionale previsto dall'art. 74, comma 1, CCII, poiché il ricorrente intende proseguire l'esercizio della professione e destinare i relativi flussi reddituali all'esecuzione della proposta.

Non risultano precedenti procedure di sovraindebitamento rilevanti ai sensi dell'art. 77 CCII, né emergono, allo stato, ulteriori condizioni soggettive ostative all'apertura.

Sussiste, pertanto, il presupposto soggettivo per l'accesso al concordato minore.

3. Sull'ammissibilità sostanziale della proposta

3.1. Sulle cause dell'indebitamento

Dalla relazione dell'OCC emerge che il ricorrente, unica fonte di reddito di un nucleo familiare progressivamente divenuto di cinque componenti, aveva regolarmente assolto sino al 2002 le proprie obbligazioni tributarie e contributive.

Nel 2002 veniva contratto un primo finanziamento per l'acquisto dell'abitazione familiare, con un impegno finanziario corrispondente a circa euro 1.212,00 mensili.

A partire dal 2003 iniziava a formarsi l'esposizione tributaria e contributiva, mentre il debitore continuava a sostenere il pagamento del mutuo, le spese familiari e i costi dell'attività professionale.

Nel 2006 veniva stipulato un nuovo mutuo ipotecario di euro 400.000,00, avente anche la funzione di estinguere precedenti esposizioni e finanziare l'acquisto e la ristrutturazione dell'immobile destinato a studio professionale. La prima rata mensile ammontava a euro 2.445,92.

La documentazione evidenzia che, dal 2006 al 2012, il debitore continuò prioritariamente a sostenere il servizio del debito bancario, ma non riuscì a far fronte contestualmente e integralmente agli obblighi fiscali, contributivi, familiari e professionali, anche a causa della discontinuità degli incassi propria dell'attività forense.

Tra il 2011 e il 2013 la difficoltà si estese anche al rapporto bancario, con progressivi ritardi e pagamenti frazionati delle rate, sino alla rinegoziazione intervenuta il 17 dicembre 2013.

I pagamenti, pur irregolari e commisurati alla liquidità disponibile, proseguirono sino al febbraio 2020, quando la crisi pandemica e la drastica contrazione degli incassi determinarono l'interruzione definitiva del pagamento del mutuo.

La situazione risulta quindi riconducibile alla progressiva interazione fra il peso dell'esposizione bancaria, il carattere monoreddito del nucleo familiare, la discontinuità degli incassi professionali, l'accumulo delle obbligazioni fiscali e contributive, la crisi pandemica e la successiva contrazione reddituale.

3.2. Sulla condotta del debitore e sull'esposizione erariale

Il protratto mancato integrale pagamento delle obbligazioni fiscali e contributive, formatosi a partire dal 2003 e proseguito anche nelle annualità più recenti, costituisce un elemento di criticità e denota una gestione finanziaria non pienamente prudenziale.

La valutazione della condotta non può tuttavia arrestarsi al solo dato temporale degli omessi versamenti, ma deve essere effettuata considerando la destinazione delle obbligazioni assunte, l'impiego delle risorse disponibili, la conservazione della garanzia patrimoniale, le iniziative di regolarizzazione e l'eventuale presenza di atti fraudolenti o abusivi.

Nel caso in esame non risultano acquisti voluttuari, investimenti speculativi, assunzione di finanziamenti per finalità estranee alle esigenze familiari o professionali, alienazioni pregiudizievoli, occultamenti di beni, creazione artificiosa di passività o trasferimenti patrimoniali in favore di terzi.

Gli immobili acquistati per l'abitazione familiare e per lo svolgimento dell'attività professionale sono rimasti nel patrimonio del debitore e sono destinati alla liquidazione secondo le modalità previste dalla proposta.

Risultano inoltre documentati pagamenti del mutuo protratti sino al febbraio 2020, la rinegoziazione del finanziamento richiesta nel 2013 e pagamenti dal maggio 2016 al marzo 2026, di 131 rate in favore di Banca IFIS S.p.A., per complessivi euro 19.650,00.

Sono in atti anche l'accordo del 19 dicembre 2023 con il Condominio delle Poste e il pagamento di 27 rate mensili, per complessivi euro 6.750,00 nonché plurime rateizzazioni con Agenzia delle Entrate-Riscossione e in favore della Cassa Forense.

Tali circostanze, considerate unitamente all'assenza di atti dispositivi pregiudizievoli e alla collaborazione prestata dal ricorrente nella ricostruzione della situazione patrimoniale e debitoria, non consentono di ravvisare una deliberata strategia di sottrazione all'adempimento o di aggravamento fraudolento dell'esposizione.

La relazione integrativa ha pertanto motivatamente concluso che la situazione di sovraindebitamento, pur caratterizzata da profili di imprudenza nella gestione delle obbligazioni fiscali e contributive, non è riconducibile a dolo, frode o colpa grave del debitore e che non risultano atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.

3.3. Sulla rinegoziazione del mutuo del 2013 e sul merito creditizio

Assume particolare rilievo la rinegoziazione del finanziamento intervenuta il 17 dicembre 2013. La stessa si colloca in una fase nella quale la difficoltà finanziaria si era già concretamente manifestata mediante reiterati ritardi, pagamenti parziali e rate insolute. Il debitore richiese la rinegoziazione allo scopo di rimodulare l'esposizione e proseguire nell'adempimento del rapporto.

Il debito capitale residuo, pari a circa euro 346.677,70, venne riorganizzato attraverso 228 rate mensili, con scadenza finale al 30 novembre 2032. Nel nuovo piano confluirono quote di capitale e interessi già arretrati e l'esposizione complessivamente riorganizzata aumentò sino a circa euro 359.223,00.

La richiesta di rinegoziazione e la prosecuzione dei pagamenti sino al 2020 costituiscono elementi contrari all'ipotesi di volontario abbandono delle obbligazioni, documentando invece il tentativo del debitore di ripristinare condizioni di sostenibilità del rapporto.

La rinegoziazione non può tuttavia essere considerata isolatamente come elemento automaticamente esonerativo. Al momento dell'operazione la banca conosceva direttamente i reiterati ritardi, i pagamenti parziali e gli arretrati maturati. La difficoltà del debitore non era più meramente prospettica, ma già documentalmente manifestata nell'andamento del rapporto.

Dagli atti non emergono una rinnovata istruttoria reddituale, un'analisi dei flussi di cassa attesi, una valutazione delle esigenze del nucleo familiare e delle esposizioni fiscali e contributive, né altri elementi dai quali desumere un'adeguata rivalutazione della concreta capacità di rimborso. La presenza di interessi moratori già sulla prima rata successiva alla rinegoziazione conferma la persistenza dello squilibrio.

La contestuale revoca dell'affidamento di conto corrente eliminò, inoltre, lo strumento di liquidità attraverso il quale il professionista aveva fino ad allora compensato le fisiologiche oscillazioni degli incassi.

La genesi e l'aggravamento del sovraindebitamento devono quindi essere valutati considerando l'interazione fra le scelte del debitore e quelle del finanziatore, il quale dapprima concesse un finanziamento di rilevante importo in presenza di margini di sostenibilità ridotti e successivamente rinegoziò il rapporto quando la difficoltà era ormai oggettivamente manifesta, senza che risulti comprovata un'adeguata e aggiornata valutazione del merito creditizio.

3.4. Sulla fattibilità del piano e sui crediti professionali

La proposta si fonda sulla prosecuzione dell'attività professionale e su un programma di versamenti della durata di 84 mesi.

I crediti professionali pregressi sono stati analiticamente ricostruiti dall'OCC, con indicazione dei relativi titoli, dello stato delle iniziative di recupero e delle prospettive di realizzo.

Con particolare riguardo ai crediti verso risulta che la prima domanda, originariamente formulata per euro 293.653,90, è stata definita con ammissione di euro 150.000,00 in privilegio ai sensi dell'art. 2751-bis, n. 2, c.c. Nel primo riparto parziale sono stati attribuiti euro 4.463,07 lordi, corrispondenti a euro 3.759,56 netti e il residuo della prima posizione ammonta a euro 145.536,93.

Una seconda posizione autonoma è stata definitivamente ammessa in privilegio per euro 3.796,66 e i crediti privilegiati residui complessivamente ammessi ammontano pertanto a euro 149.333,59.

E' sopravvenuta in favore della liquidazione giudiziale una disponibilità pari a euro 464.783,44, da acquisire alla massa e distribuire secondo lo stato passivo e le rispettive cause di prelazione.

Non essendo ancora stato approvato un progetto di riparto idoneo a individuare la quota effettivamente spettante al ricorrente, l'OCC ha prudenzialmente attribuito ai crediti professionali pregressi valore pari a zero nel piano base.

Tali crediti non sono quindi computati fra le risorse minime necessarie per il pagamento delle prededuzioni e delle percentuali offerte ai creditori. Le somme eventualmente recuperate costituiranno risorse aggiuntive, suscettibili di incrementare o anticipare il soddisfacimento del ceto creditorio.

La scelta appare conforme a un criterio prudenziale, poiché la fattibilità minima del piano non viene fatta dipendere dal recupero di attività ancora incerte quanto alla misura e ai tempi, mentre l'esistenza di crediti già ammessi e di una concreta disponibilità acquisita alla massa della liquidazione costituisce un ulteriore margine di sicurezza per l'esecuzione della proposta.

3.5. Sul contenuto economico della proposta

All'esito degli aggiornamenti comunicati dai creditori, il piano prevede:

- il pagamento integrale delle spese in prededuzione e dei costi della procedura, quantificati in complessivi euro 48.510,02;

- il soddisfacimento del credito ipotecario di AMCO S.p.A. mediante il ricavato della liquidazione degli immobili gravati, nei limiti della prelazione e secondo le modalità indicate nel piano;
- il pagamento nella misura del 5% dei crediti privilegiati ricompresi nel piano, quantificati in euro 905.875,18;
- il pagamento nella misura del 2% dei crediti chirografari, quantificati in euro 244.536,08;
- la destinazione ai creditori delle ulteriori utilità derivanti dal recupero dei crediti professionali, secondo le previsioni del piano.

Il fabbisogno relativo alle prededuzioni e alle percentuali offerte ammonta, secondo il piano, a euro 98.694,40, salvo conguaglio delle differenze derivanti dagli arrotondamenti.

Nella specificazione delle esposizioni le spese in prededuzione vengono diversamente stimate (spese di procedura esecutiva già iniziata pari ad € 4.230,02, spese da sostenere per la liquidazione degli immobili pari ad € 15.000,00, costi OCC - compensi e spese pari ad € € 29.280,00) – totale € 48.510,02.

Correttamente restano fuori delle prededuzioni tutte le ulteriori spese non coperte dalla disciplina dell'articolo 6 CCI, ne consegue che anche il piano di pagamento va chiarito.

Non appare infatti legittimo accantonare allo stesso tempo somme funzionali al pagamento delle prededuzioni e dei privilegiati.

La relativa provvista sarà costituita mediante versamenti semestrali di euro 7.049,60 per complessive quattordici rate semestrali, corrispondenti a un accantonamento medio mensile di circa euro 1.174,93 per 84 mesi.

Gli immobili saranno posti in liquidazione secondo la tempistica e le modalità previste dal piano, una volta accantonate le spese necessarie per gli adempimenti di vendita.

3.6. Sul trattamento del credito ipotecario di AMCO S.p.A.

La proposta non prevede la conservazione degli immobili gravati né la prosecuzione del contratto di mutuo secondo l'originario piano di ammortamento.

È invece prevista la liquidazione dei beni immobili ipotecati e la destinazione del relativo ricavato al soddisfacimento del credito di AMCO S.p.A., secondo il grado della prelazione e nei limiti della capienza dei beni.

Non ricorre, pertanto, la fattispecie prevista dall'art. 75, comma 3, CCII, relativa alla continuazione del pagamento, alle scadenze convenute, delle rate del mutuo garantito da beni strumentali conservati in funzione della prosecuzione dell'attività imprenditoriale o professionale.

Non deve conseguentemente essere autorizzato il pagamento delle rate scadute del mutuo, né deve essere prevista la prosecuzione del rapporto secondo le scadenze contrattuali.

Il trattamento del credito ipotecario deve essere verificato alla stregua dell'art. 75, comma 2, CCII, avuto riguardo al valore di mercato dei beni oggetto della garanzia e all'importo realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, nell'alternativa liquidatoria.

La relazione dell'OCC individua il valore complessivo degli immobili in euro 482.000,00 e il credito ipotecario di AMCO S.p.A. in euro 463.114,06, oltre euro 4.230,02 per spese della procedura esecutiva. In considerazione dei costi della liquidazione e del rischio di realizzo a un valore inferiore a quello estimativo, il trattamento previsto dalla proposta risulta, allo stato, coerente con il valore della garanzia e con il presumibile risultato dell'alternativa liquidatoria.

3.7. Sulla convenienza rispetto alla liquidazione controllata

Il patrimonio immobiliare è stato stimato in complessivi euro 482.000,00.

Il credito ipotecario di AMCO S.p.A. risulta quantificato in euro 463.114,06, oltre euro 4.230,02 per spese della procedura esecutiva ed euro 1.690,12 in chirografo.

Il differenziale meramente nominale fra il valore di perizia degli immobili e il credito ipotecario è pertanto pari a euro 18.885,94.

Considerando le spese esecutive già sostenute, le spese di liquidazione stimate in euro 15.000,00, il compenso del liquidatore e il rischio fisiologico di un realizzo inferiore alla stima, la componente immobiliare non consente di prevedere alcun apprezzabile residuo per i creditori di grado successivo e per i chirografari.

Nel concordato minore, invece, tali creditori ricevono un'utilità positiva e predeterminata, pari al 5% per i privilegiati ricompresi nel piano e al 2% per i chirografari, oltre alle eventuali risorse aggiuntive derivanti dal recupero dei crediti professionali.

La maggiore durata del concordato rispetto alla presumibile durata della liquidazione controllata è funzionale alla prosecuzione dell'attività professionale e consente di destinare ai creditori flussi reddituali per sette anni, risorse che non risultano acquisibili nella medesima misura nell'alternativa liquidatoria.

La comparazione economica elaborata dall'OCC consente pertanto di ritenere, allo stato degli atti, la proposta non deteriore e maggiormente conveniente per i creditori privilegiati diversi dall'ipotecario e per i creditori chirografari.

3.8. Sulle percentuali offerte e sulle eventuali modifiche della proposta

Le percentuali del 5% e del 2% possono costituire la base della proposta da sottoporre ai creditori, tenuto conto:

- dell'assenza, nello scenario liquidatorio prudenziale, di un residuo immobiliare distribuibile ai creditori diversi dall'ipotecario;
- della durata settennale dell'impegno assunto;
- del criterio prudenziale seguito nel non computare i crediti professionali pregressi fra le risorse indispensabili del piano;

- della possibilità che il recupero, totale o parziale, dei crediti professionali incrementi la provvista concordataria.

Non appare opportuno subordinare l'apertura della procedura a un immediato aumento delle percentuali fondato su attività non ancora liquidate o non ancora ripartite.

Le osservazioni dei creditori potranno tuttavia evidenziare specifiche criticità del piano sul punto.

Deve pertanto essere fatta salva la possibilità per il debitore, nei termini e con le modalità consentiti dalla disciplina del concordato minore, di precisare o modificare la proposta, anche incrementando le percentuali di soddisfacimento o destinando ai creditori le sopravvenienze derivanti dal recupero dei crediti professionali.

L'eventuale modifica dovrà essere tempestivamente comunicata ai creditori e accompagnata, qualora incida sulla fattibilità, sul trattamento dei creditori o sulla comparazione con la liquidazione controllata, da un aggiornamento della relazione dell'OCC.

Non potrà invece procedersi a una riduzione delle percentuali o a una modifica peggiorativa del trattamento senza consentire ai creditori di esprimersi sulla proposta così modificata.

Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda risulta documentalmente completa, proposta da soggetto legittimato e assistita, allo stato, dai requisiti di ammissibilità giuridica e di fattibilità necessari per l'apertura della procedura, ferma la verifica definitiva riservata alla fase dell'omologazione.

Visti gli artt. 2, 6, 74, 75, 76, 77, 78, 79 e 80 CCII,

P.Q.M.

DICHIARA APERTA

la procedura di concordato minore proposta da Mario Di Iullo, nato a Lanciano il 21 febbraio 1962, C.F. DLLMRA62B21E435M, P.IVA 01584390692, residente in Lanciano, Via del Verde n. 67, avvocato iscritto all'Albo degli Avvocati di Lanciano, assistito da sé medesimo ai sensi dell'art. 86 c.p.c.;

DÀ ATTO

che la proposta, nella formulazione risultante dal ricorso, dalla relazione particolareggiata e dalla successiva relazione integrativa, prevede:

il pagamento integrale delle spese in prededuzione e dei costi della procedura, quantificati in euro 48.510,02;

il soddisfacimento del credito ipotecario di AMCO S.p.A. mediante il ricavato della liquidazione degli immobili gravati, secondo il grado della prelazione e nei limiti della capienza dei beni, senza prosecuzione del pagamento delle rate del mutuo alle originarie scadenze contrattuali;

il pagamento dei creditori privilegiati ricompresi nel piano nella misura del 5%, per un importo stimato in euro 45.293,76, o nella maggiore percentuale che dovesse risultare in conseguenza della definitiva rideterminazione delle masse passive o dell'acquisizione di ulteriori risorse;

il pagamento dei creditori chirografari nella misura del 2%, per un importo stimato in euro 4.890,72, o nella maggiore percentuale che dovesse risultare in conseguenza della definitiva rideterminazione delle masse passive o dell'acquisizione di ulteriori risorse;

l'esecuzione del piano nell'arco di 84 mesi, mediante quattordici versamenti semestrali di euro 7.049,60 ciascuno, per complessivi euro 98.694,40, salvo conguaglio finale delle differenze derivanti dagli arrotondamenti;

la destinazione delle somme eventualmente recuperate dai crediti professionali secondo le previsioni del piano, quali risorse aggiuntive suscettibili di anticipare o incrementare il soddisfacimento dei creditori;

NOMINA

Commissario giudiziale l'avv. DALILA DI LORETO ritenutane necessaria la nomina in considerazione della concessione delle misure protettive richieste dal debitore e della prosecuzione dell'attività professionale quale fonte della provvista concordataria oltre alla prevista liquidazione dei beni immobili e necessità di monitorare l'andamento dei flussi reddituali e gli accantonamenti periodici e vigilare sul recupero dei crediti professionali destinati a costituire risorse aggiuntive per il soddisfacimento dei creditori;

DISPONE

che la proposta, il piano, la relazione particolareggiata, la relazione integrativa e il presente decreto siano comunicati dall'OCC a tutti i creditori entro il termine di giorni 7 dalla comunicazione del presente decreto, con indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata al quale dovranno essere trasmesse le dichiarazioni e le comunicazioni successive;

DISPONE

che l'OCC provveda, per il tramite della Cancelleria delle procedure concorsuali del Tribunale di Lanciano:

alla pubblicazione del presente decreto nel sito istituzionale del Tribunale;

alla pubblicazione nel registro delle imprese, ove dovuta;

agli ulteriori adempimenti pubblicitari prescritti dalla legge;

DISPONE

che l'OCC renda disponibile ai creditori che ne facciano richiesta la documentazione allegata alla domanda, nel rispetto della disciplina sulla protezione dei dati personali e con oscuramento dei dati non pertinenti riferibili a terzi;

ORDINA

la trascrizione del presente decreto presso i competenti uffici relativamente ai beni immobili e ai beni mobili registrati dei quali sia prevista la liquidazione, a cura dell'OCC;

ASSEGNA

ai creditori termine di **giorni trenta** dalla ricezione della **comunicazione** della **proposta, del piano, della relazione particolareggiata, della relazione integrativa unitamente al prospetto dei pagamenti secondo l'ordine delle cause di prelazione e del presente decreto** per far pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata:

la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta;

le eventuali contestazioni;

le eventuali osservazioni sul contenuto della proposta e sulla convenienza del piano;

con avvertimento che, ai sensi dell'art. 79 CCII, i creditori che non comunicano la propria adesione o mancata adesione nel termine assegnato sono considerati consenzienti;

DISPONE

che l'OCC, decorso il termine assegnato ai creditori:

verifichi le adesioni e le mancate adesioni pervenute;

verifichi il raggiungimento della maggioranza prescritta dall'art. 79 CCII;

trasmetta al debitore le contestazioni e le osservazioni pervenute;

depositi l'attestazione relativa al raggiungimento o meno della maggioranza;

depositi una relazione sulle contestazioni formulate e sulle eventuali modifiche apportate alla proposta;

AUTORIZZA

il debitore, in esito alle osservazioni dei creditori e nei limiti consentiti dalla legge, a precisare o modificare la proposta, anche mediante:

- incremento delle percentuali di soddisfacimento;
- destinazione ai creditori delle somme recuperate dai crediti professionali;
- rimodulazione della distribuzione resa necessaria dalla diversa quantificazione o collocazione dei crediti;
- anticipazione dei tempi di pagamento mediante l'impiego di risorse sopravvenute;

con obbligo di tempestiva comunicazione ai creditori delle modifiche apportate e con esclusione di modifiche peggiorative sulle quali i creditori non siano stati posti in condizione di esprimersi;

DISPONE

che, qualora le modifiche apportate incidano sulla fattibilità del piano, sul trattamento dei creditori o sulla comparazione con la liquidazione controllata, l'OCC depositi un aggiornamento delle proprie valutazioni e provveda, ove necessario, alla rinnovazione della comunicazione ai creditori;

DISPONE

su istanza del debitore, che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione divenga definitivo non possano, sotto pena di nullità:

essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali;

essere disposti sequestri conservativi;

essere acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore;

DISPONE

che l'OCC e il Commissario giudiziale, ciascuno per quanto di competenza, vigilino sulla condotta del debitore e sull'esecuzione degli obblighi previsti dal piano, con particolare riguardo:

alla regolarità degli accantonamenti e dei versamenti semestrali;

alla prosecuzione dell'attività professionale;

all'andamento dei flussi reddituali;

agli incassi dei crediti professionali pregressi;

alle operazioni di liquidazione degli immobili;

a ogni variazione significativa della situazione reddituale e patrimoniale;

AVVERTE

il debitore che gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del Giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori dal momento in cui viene eseguita la pubblicità del presente decreto;

AVVERTE

altresì il debitore che dovrà:

proseguire nel regolare adempimento delle obbligazioni correnti;

effettuare gli accantonamenti e i versamenti previsti dal piano;

comunicare tempestivamente all'OCC e al Commissario giudiziale ogni variazione significativa della situazione reddituale e patrimoniale;

informare l'OCC e il Commissario giudiziale degli incassi relativi ai crediti professionali pregressi;

astenersi dal compiere atti che possano pregiudicare le ragioni dei creditori o alterare la fattibilità del piano;

prestare la necessaria collaborazione per la liquidazione degli immobili secondo le modalità e i tempi previsti dal piano;

AVVERTE

che il concordato potrà essere omologato ove, verificato il raggiungimento della maggioranza prevista dalla legge, risultino confermate l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano e siano superate le eventuali contestazioni, restando le questioni relative alla convenienza assoggettate alla disciplina dell'art. 80 CCII;

DISPONE

che il presente decreto sia comunicato:

al ricorrente Mario Di Iullo;

al Gestore nominato dall'OCC, avv. Dalila Di Loreto;

al Commissario giudiziale nominato.

Si comunichi

Lanciano, 9 novembre 2026

Il Giudice delegato

Dott.ssa Chiara D'Alfonso